CONCERNENTE I PROVVEDIMENTI PEI DANNEGGIATI POLITICI DELLE PROVINCIE NAPOLETANE E SICILIANE

Art. 4

Hanno dritto alla concessione dell'assegno vitalizio, dell'indennita' o del sussidio tutti coloro che patirono danno nei saccheggi del 15 maggio 1848 in Napoli, nei saccheggi e negli incendi del settembre del 1848 in Messina, e dell'aprile 1849 in Catania, quelli che furono carcerati o condannati per causa politica, quelli che per la stessa causa furono perseguitati, emigrarono in conseguenza di mandato d'arresto sia dell'autorita' giudiziaria, sia dell'autorita' politica, o furono violentemente espulsi dallo Stato.

Il diritto al compenso pei danni sofferti puo' anche esercitarsi dagli ascendenti, dalle vedove e dai figli e discendenti dei danneggiati.

Versione in vigore dal 18 settembre 1883, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente i provvedimenti pei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane
Estremi	Legge 8 luglio 1883, n. 1496
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1883

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-i-provvedimenti-pei-danneggiati-politici-delle-provincie/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it